



## **STATUTO**

**approvato dall'Assemblea del 07 luglio 2011**

### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché in ottemperanza al D.Lgs 460/97 l'Associazione denominata “CASSA DI ASSISTENZA SANINT” di seguito CASSA, suddivisa in 2 sezioni, che hanno operativamente contabilità separata e la cui denominazione è:

Sezione A. - ASSISTENZA

Sezione B. – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AL SSN

### **Art. 2 - Sede e durata**

La CASSA ha sede in V.le Bodio n° 33, 20158 MILANO.

La durata è indeterminata, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

L'anno sociale coincide con quello solare e quindi ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 3 - Finalità**

La CASSA, non avente scopo di lucro persegue la finalità principale di promuovere, realizzare ed erogare a favore dei propri Beneficiari:

- prestazioni assistenziali a carattere sociale e/o sanitario
- prestazioni integrative del SSN, secondo i criteri previsti dal D.Lgs 229/99

Il perseguimento delle finalità sopra elencate compete rispettivamente alle seguenti sezioni con contabilità separata:

A) ASSISTENZA

B) ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AL SSN

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della CASSA, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 4 - Prestazioni**

Le prestazioni erogate dalla CASSA – che possono essere differenti per i Beneficiari Collettivi ed Individuali –sono quelle previste nel Regolamento che sarà deliberato dal Comitato di Amministrazione, e che ne disciplinerà altresì i termini e le modalità di erogazione.

Le prestazioni erogate dalla CASSA possono essere prestate in forma diretta o tramite il mercato assicurativo presso il quale la CASSA stipula apposite Convenzioni.

Per le prestazioni erogate tramite il mercato assicurativo, la Cassa è obbligata a informare i Soci in merito alla Compagnia assicurativa tenuta a garantire le prestazioni richieste dal Socio. A seguito della accettazione, da parte del Socio, della Compagnia assicurativa comunicata dalla Cassa, l'obbligo di prestazione si intende trasferito alla Compagnia stessa e ciascun Socio si impegna a comunicare ai propri Beneficiari la Compagnia assicurativa che ha in carico l'obbligo di prestazione.

Per le prestazioni erogate dalla Cassa in forma diretta, l'obbligo di prestazione rimane invece in carico alla Cassa.

#### **Art. 5 – Soci**

Sono Soci della CASSA:

- le Società di persone o capitali nonché altri Enti, Associazioni o Istituzioni che si siano associati alla CASSA secondo quanto previsto dal successivo art. 8.
- le Società estere nonché altri Enti Associazioni o Istituzioni estere che si siano associate alla CASSA secondo quanto previsto dal successivo art. 8, purchè i Beneficiari siano residenti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

#### **Art. 6 – Beneficiari Collettivi**

Sono Beneficiari collettivi i pensionati, i dipendenti (e loro familiari), ed i soggetti in genere legati ai Soci da un rapporto di collaborazione lavorativa comunque denominato, ai quali - per disposizione di contratto collettivo nazionale, contratti, accordi, regolamenti aziendali o contratti individuali debbano essere garantite prestazioni assistenziali.

I beneficiari collettivi vengono inseriti in apposite sezioni previste dal regolamento della Cassa.

Su richiesta della Compagnia di Assicurazione, la Cassa può richiedere il libro matricola dell'Azienda Socia, o altra documentazione comprovante i requisiti di appartenenza dei Beneficiari Collettivi.

#### **Art. 7 – Beneficiari Individuali**

Sono Beneficiari individuali i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi che volontariamente intendano avvalersi delle prestazioni erogate dalla CASSA.

I Beneficiari individuali, per potersi avvalere delle prestazioni erogate dalla CASSA, devono essere presentati alla CASSA da un Socio di cui all'art. 5 dello Statuto, tramite apposito modulo predisposto dal Comitato di Amministrazione.

I Beneficiari individuali sono rappresentati in assemblea dal Socio che ne ha provveduto alla presentazione alla CASSA.

I beneficiari individuali vengono inseriti in apposite sezioni previste dal Regolamento della Cassa.

#### **Art. 8 - Acquisto e perdita della qualità di Socio**

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo predisposto dal Comitato di Amministrazione, deve essere presentata al Comitato stesso che può rigettarla – entro 30 giorni - con propria delibera e senza necessità di motivazione.

L'assunzione della qualità di Socio è subordinata:

- al versamento della quota associativa, con le modalità stabilite dal Comitato di Amministrazione.

La qualità di Socio non potrà essere a tempo determinato. Essa può venire meno per le sole cause di recesso ed esclusione previste dal presente statuto.

Il recesso deve essere dichiarato mediante comunicazione scritta, spedita mediante raccomandata, al Comitato di Amministrazione entro il 30 Settembre di ciascun anno ed avrà effetto alla chiusura dell'anno sociale.

L'esclusione è deliberata dal Comitato di Amministrazione nei confronti del Socio moroso che non ottemperi al pagamento della quota associativa o di partecipazione o dei contributi entro 30 giorni dalla data dell'avviso dell'ingiunzione a pagare.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa o di ulteriori somme corrisposte per le finalità conseguite dalla CASSA, né può vantare

diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 9 – Acquisto e perdita della qualifica di Beneficiario**

I Beneficiari collettivi divengono tali a seguito della designazione effettuata dai Soci alla CASSA.

Tali Beneficiari decadono dalla loro qualifica qualora vengano meno le motivazioni in base alle quali era stata chiesta la loro iscrizione o presentazione, su segnalazione effettuata dal Socio alla CASSA.

I Beneficiari che cessano il rapporto di lavoro con l'Azienda Socia per dimissioni o per raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione, decadono dalla qualifica di Beneficiario nel momento stesso della cessazione del rapporto con l'Azienda Socia come sopra definito, salvo quanto eventualmente e diversamente definito dal Regolamento.

Il recesso o l'esclusione del Socio comporta anche la cessazione delle prestazioni a favore dei Beneficiari sia collettivi che individuali.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai Beneficiari.

I Beneficiari individuali divengono tali a seguito della presentazione alla CASSA, da parte del Socio, del modulo di cui all'art. 7 dello Statuto, della sottoscrizione dei programmi assistenziali della CASSA.

Tali Beneficiari decadono dalla loro qualifica qualora non corrispondano i contributi dovuti per le prestazioni richieste entro 30 giorni dall'avviso dell'ingiunzione a pagare inviato al Socio presentatario.

La decadenza dalla qualifica di Beneficiario è automatica e comporta la cessazione delle prestazioni erogate dalla CASSA, salvo eventuali diritti acquisiti.

Tali Beneficiari possono altresì recedere dalla partecipazione alla CASSA, mediante comunicazione scritta, spedita mediante lettera raccomandata, al Comitato di Amministrazione entro il 30 Settembre con effetto alla chiusura dell'esercizio; anche in tal caso sono fatti salvi i diritti acquisiti dal Beneficiario.

Il Beneficiario receduto o decaduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa o di ulteriori somme corrisposte per le finalità conseguite dalla CASSA, né può vantare diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

#### **Art. 10 - Versamento dei contributi e della quota associativa o di partecipazione**

In assenza di recesso inviata nei termini previsti dall'art. 8, i Soci sono tenuti a versare alla CASSA entro i termini indicati nella richiesta inviata dal Comitato di Amministrazione:

- La quota associativa, nella misura stabilita dal Comitato di Amministrazione;
- I contributi, posti a carico loro ed eventualmente dei Beneficiari Collettivi, necessari per ottenere le prestazioni assistenziali richieste e per le quali non sia stata richiesta la cancellazione della singola prestazione entro il 30 settembre dell'anno precedente;
- La quota di partecipazione, nella misura stabilita dal Comitato di Amministrazione, per i beneficiari individuali;
- I contributi necessari per ottenere le prestazioni assistenziali richieste dai beneficiari individuali. e per le quali non sia stata richiesta la cancellazione della singola prestazione entro il 30 settembre dell'anno precedente.

I contributi sopra indicati sono dovuti alla CASSA, in assenza di recesso inviata nei termini previsti dall'art. 8, purché l'incremento degli stessi, dovuto a variazioni delle

condizioni di mercato, non sia superiore al 15% rispetto all'anno precedente.

I contributi versati da un Socio non sono trasmissibili ad altri Soci.

#### **Art. 11 – Risorse della CASSA**

Le risorse della CASSA sono costituite:

- dalla quota associativa e di partecipazione a carico dei Soci
- dai contributi a carico dei Soci e dei Beneficiari
- da proventi di qualsiasi specie e provenienza
- da attivi residui di gestione

#### **Art. 12 – Organi della CASSA**

Sono organi della CASSA:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori

#### **Art. 13 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Comitato di Amministrazione o da chi ne fa le veci almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto di gestione.

L'Assemblea può essere convocata quando ne facciano richiesta i componenti del Comitato di Amministrazione, quelli del Collegio dei Revisori o almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea è convocata per lettera semplice, comunicazione a mezzo posta elettronica, fax e/o altri servizi postali, spedita ai Soci ed ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida

comunicazione che ne fornisca prova documentale, purché con il preavviso di cinque giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può indicare inoltre, purché in un giorno successivo, la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima non possa aver luogo.

#### **Art. 14 – Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci o rappresentanti dagli stessi designati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci o loro rappresentanti.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Comitato di Amministrazione e in sua assenza al Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, a una persona allo scopo nominata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle concernenti le modificazioni statutarie e lo scioglimento della CASSA, per le quali occorre il voto favorevole dei 3/4 dei Soci presenti.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

E' consentito l'intervento in Assemblea per delega, da conferirsi per iscritto ad altro Socio; ciascun Socio non può ricevere più di 3 deleghe. In deroga a ciò il rappresentante di un'Azienda può ricevere un numero illimitato di deleghe da aziende controllate, controllanti e collegate a quella dallo stesso rappresentata.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni Statutarie e lo scioglimento della CASSA devono risultare da verbale redatto dal Notaio.



#### **Art. 15 - Attribuzioni dell'Assemblea**

E' competenza dell'Assemblea deliberare sulle seguenti materie:

- a) nomina del Comitato di Amministrazione;
- b) nomina del Collegio dei Revisori e del Presidente;
- c) approvazione del rendiconto di gestione annuale;
- d) adozione delle modifiche statutarie;
- e) decisione sullo scioglimento della CASSA e nomina dei liquidatori;
- f) azione di responsabilità contro gli Amministratori;
- g) ogni altra questione ad essa sottoposta dal Comitato di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Comitato di Amministrazione**

La CASSA è amministrata da un Comitato di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, nominati dall'Assemblea, che durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri, il Comitato di Amministrazione provvede alla loro sostituzione tramite cooptazione di un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla nuova nomina.

Il Comitato di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vice – Presidente.

Il Comitato può deliberare in merito ai compensi da corrispondere ai propri membri.

#### **Art. 17 – Deliberazioni del Comitato di Amministrazione**

Il Comitato di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi a tutti i suoi membri nonché ai componenti il Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima della riunione, o nei casi di urgenza, con qualunque mezzo di rapida comunicazione che ne fornisca prova documentale, purché con il preavviso di due giorni.

Il Comitato di Amministratore si ritiene regolarmente riunito anche in mancanza delle suddette formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed i Revisori, ove gli stessi siano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto di gestione che deve restare depositato presso la sede della CASSA, a disposizione dei Soci, nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Il Comitato di Amministrazione si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o, in mancanza di questi dal membro in carica da più tempo e più anziano d'età.

Le deliberazioni del Comitato di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

Per l'approvazione e la modifica del Regolamento è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei membri in carica.

Il verbale delle riunioni del Comitato di Amministrazione, viene redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

#### **Art. 18 - Attribuzioni del Comitato di Amministrazione**

Il Comitato di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per una gestione ordinaria e straordinaria della CASSA e per compiere tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità associative.

Il Comitato di Amministrazione in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) redige il rendiconto annuale di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e predispone il bilancio preventivo;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento della CASSA e la nomina dei liquidatori;
- d) delibera circa l'ammissione dei Soci;
- e) vigila sul mantenimento dell'equilibrio finanziario della CASSA e delibera in merito all'importo delle quote associative o di partecipazione nonché di quelle contributive relative ai programmi assistenziali;
- f) vigila sull'esatta applicazione del Regolamento e adotta le modifiche da apportare allo stesso;
- g) stipula convenzioni con professionisti, enti, case di cura, compagnie di assicurazione e/o altri soggetti ritenuti idonei per il perseguimento delle finalità sociali.
- h) stabilisce la quota associativa e di partecipazione

Il Comitato può delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più consiglieri delegati

#### **Art. 19 - Poteri del Presidente e del Vice-Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della CASSA nei confronti dei terzi ed in giudizio, apre e chiude i conti bancari, firma la corrispondenza e gli atti che impegnino, in qualsiasi modo, la CASSA; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione e risponde degli atti compiuti in nome e per conto della CASSA.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Le disposizioni riguardanti l'incasso di somme sono sottoscritte con firma disgiunta del Presidente, del Vice-Presidente, di un membro del Comitato di Amministrazione o di persona estranea al Comitato di Amministrazione entrambi all'uopo delegati in via continuativa dal Comitato stesso, mentre i pagamenti richiedono le firme congiunte a due a due del Presidente, del Vice-Presidente, di un membro del Comitato di Amministrazione o di persona estranea al Comitato di Amministrazione entrambi all'uopo delegati in via continuativa dal Comitato stesso.

Il Comitato può conferire ad uno o più dei suoi membri o a persona estranea al Comitato stesso specifiche procure relative ad operazioni bancarie.

#### **Art. 20 - Collegio dei Revisori**

E' costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea e scelti anche tra non Soci, purché non già membri del Comitato di Amministrazione.

Ai sensi e secondo quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente in materia, i membri del Collegio dei Revisori devono possedere i necessari requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio è designato dall'Assemblea.

In caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più dei suoi membri effettivi subentrano i supplenti con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'art. 2401 C.C..

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto dagli art. 2403 e seguenti c.c.

I Revisori vengono remunerati secondo quanto previsto dalla tariffa minima dell'Ordine Professionale.

## **Art. 21 - Scioglimento della CASSA**

L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza richiesta dallo Statuto, lo scioglimento della CASSA, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, disponendone la messa in liquidazione e nominando uno o più liquidatori, determinandone altresì i poteri, per i seguenti motivi:

- qualora il numero dei Beneficiari sia tanto esiguo da non giustificare il suo funzionamento;
- in ogni caso in cui si renda eccessivamente difficoltoso il suo funzionamento o il perseguimento della finalità sociale;
- qualora la gestione organizzativa ed amministrativa risulti particolarmente onerosa;
- per tutti i motivi di opportunità che l'Assemblea deliberi tali.

In caso di scioglimento della CASSA, il patrimonio della stessa deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 22 – Controversie**

Tutte le controversie nascenti da rapporti relativi a prestazioni erogate in forma diretta, con esclusione di quelle per legge riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e di quelle relative a prestazioni erogate tramite il mercato assicurativo, che vengono definite tra il Socio e il gestore assicurativo, sono decise da un Collegio Arbitrale i cui arbitri sono, nominati dalle parti contendenti, uno ciascuna, mediante raccomandata A.R. alla controparte, recante la nomina del proprio arbitro e la firma per accettazione di questi.

Gli arbitri devono essere in numero dispari.

Se le parti che li nominano sono pari, la nomina dell'arbitro mancante è deliberata a maggioranza dagli arbitri di parte.

Se una parte non provvede alla nomina del proprio arbitro entro dieci giorni da quando riceve la comunicazione della nomina di un arbitro altrui, il mancante è nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza di una parte o di un arbitro qualsiasi.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, ed il lodo – che ha significato e valore di transazione – è impugnabile unicamente per nullità ex art. 829, 1° comma, c.p.c.